



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 18/02/2020

FATTO

Con riferimento a due contratti di finanziamento, rimborsabili l'uno (n.**630) mediante delegazione di pagamento, l'altro l'uno (n. **562) mediante cessione del quinto dello stipendio, entrambi stipulati in data 30 marzo 2012 e estinti anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 7 aprile 2016, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro chiedendo il rimborso:

- per il contratto n. **630, di euro 940,60, a titolo di commissioni rete distributiva e di premio rischio vita e rischio di perdita impiego non goduti;
- per il contratto n. **562, di euro 1.397,72, a titolo di commissioni rete distributiva e di premio rischio vita e rischio di perdita impiego non goduti.

La ricorrente chiede altresì gli interessi legali e il rimborso delle spese della procedura.

Costitutosi l'intermediario, opponendosi alle pretese avanzate dal ricorrente, eccepisce:

- per il contratto n. **630 di aver rimborsato, a seguito della presentazione del ricorso, euro 790,62, a titolo di commissioni rete distributiva e oneri assicurativi non goduti, di interessi legali e di rimborso delle spese della procedura, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo e di quanto già restituito dalle compagnie assicurative;
- per il contratto n. **562 di aver riconosciuto in sede di conteggio estintivo, avendo riguardo alle commissioni rete distributiva, quanto previsto nel contratto e nel piano annuale di rimborso, accettato integralmente dalla ricorrente; con riferimento agli



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

oneri assicurativi, l'eshaustività dei rimborsi effettuati dalle compagnie assicurative, calcolati secondo il criterio previsto nelle CGA.

In sede di repliche la ricorrente, con riferimento al contratto n.**630, dando atto del rimborso ricevuto, ritiene che le spettino ulteriori euro 169,98 a titolo di oneri assicurativi non goduti; avendo riguardo al contratto n. **562, contesta la mancata applicazione del criterio del *pro rata temporis* nel calcolo effettuato dall'intermediario.

Controreplicando, l'intermediario ribadisce la correttezza dei calcoli effettuati e conseguentemente l'eshaustività dei rimborsi già effettuati.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

Tanto presupposto, il Collegio, con riferimento al contratto n. ***630, ritiene che il rimborso effettuato a seguito della presentazione del ricorso sia soddisfacente della pretesa del ricorrente, considerato che (1) l'importo corrisposto a titolo di commissioni rete distributiva è stato calcolato applicando il criterio del *pro rata temporis*, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo; (2) l'importo corrisposto a titolo di oneri assicurativi non goduti è stato calcolato secondo il criterio lineare, al netto di quanto già



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

corrisposto dalle compagnie assicurative, di cui l'intermediario ha allegato evidenza contabile, non contestata dalla ricorrente in sede di repliche.

In questa prospettiva, il Collegio ritiene la domanda del ricorrente interamente soddisfatta. Per le ragioni innanzi individuate, il Collegio ritiene, invece, avendo riguardo al contratto n.**562, che le commissioni rete distributiva vadano rimborsate, tenendo conto dei criteri individuati nel contratto e nel piano annuale di rimborso versato in atti da ambedue le parti. In questa prospettiva, tuttavia, è da ritenersi esaustivo il rimborso effettuato in sede di conteggio estintivo con riferimento alla quota parte delle commissioni rete distributiva (60%), coincidendo detto importo con quello previsto nel piano annuale di rimborso.

Resta da rimborsare invece la restante quota parte delle commissioni rete distributiva (40%), alle quali, ancorché afferiscano ad attività *up front*, va esteso il criterio contrattuale. Esaustivo è da ritenersi il rimborso effettuato dalle compagnie assicurative - di cui l'intermediario produce agli atti copia dell'assegno emesso in favore della ricorrente con riferimento alla quota parte non maturata della polizza rischio impiego, nonché dell'assegno quale restituzione del premio vita non goduto - essendo il relativo calcolo stato effettuato secondo i criteri indicati nel contratto accettati dalla ricorrente e non contestati in sede di replica.

In questa prospettiva, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto, è pari a euro 405,47, come risulta dalla seguente tabella:

durata del finanziamento ▶		120	
rate scadute ▶		49	
rate residue		71	
TAN ▶		6,99%	

		% restituzioni	
		- in proporzione lineare	
		59,17%	
		- in proporzione alla quota	
		38,39%	

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
<input type="radio"/>	Comm. rete distr. (40%) <i>(up front)</i>	€ 1.094,40	€ 647,52	€ 420,09	€ 420,09	€ 420,09	€ 420,09
<input type="radio"/>	Comm. rete distr. (60%) <i>(recurring)</i>	€ 1.641,60	€ 971,28	€ 630,13	€ 630,13	€ 630,21	-€ 0,08
<input type="radio"/>	oneri assicurativi <i>(recurring)</i>	€ 691,50	€ 409,14	€ 265,44	€ 292,29	€ 306,83	-€ 14,54
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							
tot rimborsi ancora dovuti						€ 405,47	
interessi legali						si	

Si precisa che, con riferimento al contratto n.***630, le spese sostenute dal ricorrente per la presentazione del ricorso e gli interessi legali sono stati già rimborsati dall'intermediario, unitamente al versamento dallo stesso effettuato dopo la presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, previa riunione dei ricorsi, in parziale accoglimento degli stessi, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 405,47, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI